



CODICE CIVILE

Art. 314/17 c.c.

Cessazione dello stato di adottabilità

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell'ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l'ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia. (51)

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell'articolo 314/10, lo stato di adottabilità e' protrato in un periodo pari a quello della sospensione.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1981 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 giugno 1983 · versione 64

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età
Capo	III — Dell'adozione speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(51) La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-10 febbraio 1981, n. 11 (in G.U. 1a s.s. 13/2/1981, n. 44), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria e' pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-314-17-cessazione-dello-stato-di-adottabilita/versione/64>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it